

## **Allegato A**

# **REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAZIONE DELL'AUTORITÀ**

## INDICE

---

<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>2</b>
<i>Articolo 1 - Definizioni .....</i>	<i>2</i>
<i>Articolo 2 - Finalità.....</i>	<i>2</i>
<i>Articolo 3 - Ambito di applicazione .....</i>	<i>3</i>
<b>TITOLO II - IL PROCEDIMENTO DI ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAZIONE .....</b>	<b>4</b>
<i>Articolo 4 - I contenuti “minimi” .....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 5 - Le fasi dell’AIR .....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 6 - Ulteriori strumenti di analisi.....</i>	<i>5</i>
<b>TITOLO III - LE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E DI VERIFICA DEGLI EFFETTI DELLA REGOLAZIONE .....</b>	<b>5</b>
<i>Articolo 7 - Il monitoraggio in itinere e la verifica ex post .....</i>	<i>5</i>

**Allegato 1 - Relazione illustrativa al Regolamento per lo svolgimento dell’analisi di impatto della regolazione dell’Autorità**

**Allegato 2 - Indicazioni metodologiche e procedurali per lo svolgimento dell’analisi di impatto della regolazione (AIR)**

## **Allegato A**

### **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

#### ***Articolo 1 Definizioni***

1.1. Nel presente Regolamento:

- a) con il termine Autorità, si fa riferimento al complesso dell'Organo collegiale, composto dal Presidente e dagli altri Componenti, e alla Struttura dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481;
- b) con GOP 46/08, si fa riferimento alla delibera 3 ottobre 2008, GOP 46/08 di introduzione della metodologia di analisi di impatto della regolazione;
- c) con Regolamento di organizzazione, si fa riferimento al vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità, adottato con la deliberazione 12 maggio 2023, 201/2023/A;
- d) con il termine Direzione/i, si fa riferimento a tutte le unità organizzative di Macrostruttura dell'Autorità, vale a dire il Segretariato Generale, le Divisioni, le Direzioni e gli Uffici Speciali individuati dal Regolamento di organizzazione;
- e) con il termine AIR, si fa riferimento all'analisi di impatto della regolazione di cui alla legge 29 luglio 2003, n. 229;
- f) con il termine VIR, si fa riferimento alla verifica di impatto della regolazione di cui alla legge 28 novembre 2005, n. 246.

#### ***Articolo 2 Finalità***

- 2.1 Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento dell'analisi di impatto della regolazione (AIR), quale strumento di supporto al miglioramento della qualità del processo decisionale dell'Autorità, già basato su criteri di partecipazione, semplificazione, trasparenza ed efficacia.
- 2.2 L'AIR consente di valutare *ex ante* le ricadute di una decisione regolatoria e di individuare, attraverso il confronto di una pluralità di opzioni, compresa, di norma, l'opzione zero (o opzione di non intervento), la soluzione preferibile in considerazione degli effetti attesi sul settore interessato e sui diversi destinatari.
- 2.3 L'Autorità può anche prevedere lo svolgimento di una AIR preliminare, quale strumento di supporto alla decisione di avviare o meno un nuovo procedimento, tipicamente in settori o ambiti di nuovo intervento regolatorio, ove appaia opportuna una valutazione iniziale di impatto dell'intervento, o con forme semplificate in ragione del tipo di istruttoria. Le risultanze istruttorie dell'AIR preliminare, qualora conducano alla decisione di intervenire nel settore, confluiscono nella delibera di avvio del procedimento.

## **Allegato A**

2.4 L'adozione della decisione finale resta, in ogni caso, una scelta discrezionale dell'Autorità, rispetto alla quale l'AIR offre un supporto informativo che consente di meglio calibrare, attraverso analisi qualitative e, ove possibile, quantitative, i contenuti del provvedimento in funzione dell'impatto atteso.

### *Articolo 3*

#### *Ambito di applicazione*

- 3.1 L'Autorità individua, tra le attività caratterizzate da impatti significativi sui destinatari o sui settori regolati nel loro complesso, e connotate da un ampio margine di discrezionalità, gli atti di regolazione da sottoporre ad AIR, tenendo conto, a tali fini, di ogni elemento istruttorio disponibile, ivi incluse le risultanze delle audizioni *periodiche e speciali* disciplinate dalla deliberazione 11 dicembre 2014, 603/2014/A. Lo svolgimento dell'AIR avviene nel rispetto del principio di proporzionalità, sia in relazione all'ambito di applicazione e alla selezione dei procedimenti da sottoporre ad AIR - tenendo conto dell'efficienza e dell'economicità del processo regolamentare, delle risorse disponibili e dei tempi previsti - sia in relazione alla profondità e alla metodologia di analisi, in funzione della disponibilità di dati e informazioni, nonché delle caratteristiche del procedimento.
- 3.2 La selezione dei procedimenti da sottoporre ad AIR viene effettuata caso per caso dall'Autorità sulla base dei contenuti e della portata dell'atto di regolazione, su proposta motivata della Direzione responsabile del procedimento, che ne cura lo svolgimento, con il supporto delle Segreterie Tecniche delle Divisioni Energia e Ambiente, e l'assistenza, sotto il profilo procedurale e metodologico, dell'Ufficio Speciale Segreteria Tecnica e Atti del Collegio e della Direzione Accountability e Enforcement, in conformità con il Regolamento di organizzazione dell'Autorità.
- 3.3 Sono comunque esclusi dall'applicazione dell'AIR i procedimenti i cui atti:
- a) presentano i caratteri dell'urgenza;
  - b) hanno contenuto vincolato;
  - c) non introducono novità rilevanti o significative negli impatti nel sistema regolatorio in vigore;
  - d) comportano una mera revisione formale di atti o impianti regolatori già in vigore;
  - e) sono esecutivi della legislazione primaria, di decisioni giurisdizionali o di adeguamento a normativa sopravvenuta, nonché hanno carattere meramente attuativo o interpretativo della regolazione vigente, per i quali non sussistono apprezzabili margini di discrezionalità in merito alle modalità di intervento;
  - f) non hanno contenuto prevalentemente regolatorio, quali, ad esempio, i pareri, le segnalazioni, i provvedimenti individuali, ispettivi, sanzionatori, di programmazione e di organizzazione interna.
- 3.4 Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

## **Allegato A**

### **TITOLO II IL PROCEDIMENTO DI ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAZIONE**

#### ***Articolo 4 I contenuti “minimi”***

- 4.1 L'analisi di impatto della regolazione, fatti salvi gli aspetti specifici di ciascun procedimento, presenta, di regola, i seguenti contenuti “minimi”:
- a) il Piano di attività AIR;
  - b) la descrizione dell'ambito di intervento, del contesto normativo e regolatorio, delle motivazioni e dell'eventuale rilevanza strategica dell'intervento;
  - c) l'indicazione degli obiettivi specifici perseguiti alla luce degli obiettivi generali dell'Autorità;
  - d) l'identificazione dei soggetti destinatari, diretti e indiretti;
  - e) l'individuazione delle opzioni regolatorie che comprendono, di norma, anche l'opzione zero (o opzione di non intervento);
  - f) l'analisi e la comparazione delle opzioni regolatorie considerate, che include, di norma, una valutazione preliminare qualitativa delle opzioni alla luce degli obiettivi specifici perseguiti, e l'esame degli effetti attesi sui soggetti destinatari;
  - g) la scelta dell'opzione regolatoria congruamente motivata.

#### ***Articolo 5 Le fasi dell'AIR***

- 5.1 Il processo dell'AIR, che conduce all'elaborazione dei contenuti “minimi” di cui al precedente articolo 4, si sviluppa parallelamente al procedimento decisionale dell'Autorità, ove, di regola, i documenti elaborati sono la delibera di avvio, il primo documento di consultazione, l'eventuale secondo documento di consultazione e la delibera finale.
- 5.2 Dello svolgimento dell'AIR viene data indicazione nella delibera di avvio del procedimento che, oltre all'elenco dei riferimenti normativi e regolatori rilevanti, definisce sinteticamente l'ambito di intervento e gli obiettivi generali perseguiti.
- 5.3 Il primo documento di consultazione contiene, di regola, l'illustrazione del contesto di riferimento, dell'ambito e delle motivazioni poste alla base dell'intervento, l'individuazione degli obiettivi specifici e dei destinatari dell'intervento, la descrizione e comparazione delle opzioni regolatorie con l'indicazione dei criteri di valutazione e, ove già possibile, una preferenza per una o più opzioni. Tra le alternative oggetto di valutazione è compresa, di norma, anche l'opzione zero.
- 5.4 Il secondo documento di consultazione, ove ritenuto necessario, dà evidenza, anche alla luce delle osservazioni pervenute nel corso della prima consultazione e degli ulteriori approfondimenti effettuati, di eventuali modifiche delle opzioni regolatorie,

## **Allegato A**

che vanno comparate con quelle descritte nel primo documento di consultazione, anche al fine di valutare la variazione degli effetti attesi sui destinatari, descrivendo e motivando l'opzione preferita.

- 5.5 Il provvedimento finale contiene le determinazioni conclusive dell'Autorità, che sono adeguatamente motivate al fine di rendere noto l'*iter* logico-giuridico delle scelte adottate, tenuto conto sia delle risultanze dell'AIR, sia delle osservazioni e proposte pervenute nel corso della consultazione.
- 5.6 La Relazione AIR ripercorre l'intero processo istruttorio, offrendo un quadro riassuntivo delle fasi dell'analisi e del percorso che ha condotto alla scelta adottata dall'Autorità e "tradotta" nel provvedimento finale. La Relazione AIR, viene predisposta dalla Direzione responsabile del procedimento, con il supporto delle eventuali altre Direzioni coinvolte.
- 5.7 Il provvedimento finale di regolazione e la Relazione AIR sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Autorità.
- 5.8 L'Allegato 2 al presente Regolamento fornisce le indicazioni metodologiche e procedurali per lo svolgimento dell'AIR, che sono, di volta in volta, adattate al caso concreto, per tener conto delle peculiarità dell'intervento regolatorio.

### ***Articolo 6***

#### ***Ulteriori strumenti di analisi***

- 6.1 L'Autorità, per lo svolgimento dell'AIR, può avvalersi, a fini istruttori, delle risultanze di:
- a) indagini statistiche e demoscopiche, interviste, *panel* e *focus group*;
  - b) audizioni periodiche e speciali, tavoli tecnici, studi di esperti;
  - c) banche dati in uso presso l'Autorità o presso organismi o società di cui l'Autorità si avvale.

## **TITOLO III**

### **LE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E DI VERIFICA DEGLI EFFETTI DELLA REGOLAZIONE**

### ***Articolo 7***

#### ***Il monitoraggio in itinere e la verifica ex post***

- 7.1 A chiusura del ciclo della regolazione, nel quadro dei metodi e degli strumenti di *better regulation*, l'Autorità verifica, ove opportuno, gli effetti della propria azione, tramite mirate attività di analisi e monitoraggio dei mercati sottoposti alla propria

## **Allegato A**

disciplina, ivi compresa la valutazione della *performance* economico-finanziaria degli operatori e dei livelli di qualità dei servizi erogati nei settori regolati.

- 7.2 L'Autorità qualora preveda di svolgere un'attività di monitoraggio *in itinere* o di verifica *ex post* degli effetti del provvedimento adottato, procede ad individuare gli indicatori quantitativi e/o qualitativi che ritiene opportuno utilizzare a tali fini, le raccolte dati necessarie, i soggetti e le eventuali altre amministrazioni che vi partecipano.
- 7.3 L'Autorità seleziona, tenuto anche conto degli esiti del monitoraggio di cui al comma 1, i provvedimenti da sottoporre a verifica di impatto della regolazione (VIR), tra i provvedimenti già oggetto di AIR e di particolare rilevanza per il mercato, secondo tempistiche stabilite in relazione alle caratteristiche e alla complessità della verifica, nonché alla disponibilità di dati e informazioni.
- 7.4 Allo svolgimento delle sopra indicate attività si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni relative all'AIR e, relativamente ai profili organizzativi, le previsioni di cui all'articolo 3, comma 2.